

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 27 agosto 1994

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1994, n. 19.

Norme per la prevenzione, la riabilitazione e l'integrazione sociale dei portatori di handicap Pag. 1

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1994, n. 20.

Disposizioni e norme transitorie per l'attuazione della legge regionale 5 agosto 1987, n. 25 «Contributi regionali per il recupero edilizio abitativo e altri interventi programmati». Pag. 7

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1994, n. 21.

Interpretazione della legge regionale 26 aprile 1985, n. 25 in tema di contributi di concessione edilizia in sanatoria. Pag. 9

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1994, n. 22.

Disciplina della valutazione di impatto ambientale. Pag. 9

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1994, n. 21.

Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina Pag. 12

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1994, n. 19.

Norme per la prevenzione, la riabilitazione e l'integrazione sociale dei portatori di handicap.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 11 del 4 maggio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA.

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge, in ottemperanza alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, disciplina le attività di prevenzione, riabilitazione ed integrazione sociale dei soggetti portatori di handicap, individuando iniziative specifiche e coordinando gli interventi previsti dalla legislazione regionale vigente.

TITOLO I

ATTIVITÀ DI PREVENZIONE
CURA E DIAGNOSI PRECOCE DELL'HANDICAP

Art. 2.

Istituzione del Dipartimento regionale sui problemi dell'handicap

1. La Regione secondo le finalità previste dall'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ed in particolare per coordinare a livello regionale gli interventi di prevenzione, diagnosi prenatale e precoce degli handicap, cura e tutela della popolazione infantile e dell'età evolutiva, istituisce il Dipartimento regionale sui problemi dell'handicap, articolato nelle seguenti aree:

a) area della genetica, a cui afferiscono le strutture che operano nel campo della prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie genetiche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, l'Università degli studi di Genova, l'Istituto Giannina Gaslini, l'Istituto scientifico per lo studio e la cura dei tumori (IST) e l'Ente ospedaliero Galliera;

b) area della nascita e della diagnosi prenatale a cui afferiscono le strutture che operano nel campo della ostetricia, ginecologia, neonatologia e rianimazione neonatale nell'ambito degli enti di cui alla lettera a);

c) area consultoriale e della riabilitazione, a cui afferiscono le strutture che operano nelle attività distrettuali delle unità sanitarie locali.

2. Il Dipartimento, ed in particolare l'area consultoriale e della riabilitazione, si collega con i servizi sociali dei comuni singoli o associati di cui alla legge regionale 6 giugno 1988, n. 21 tramite rappresentanti designati dalle Conferenze di ambito.

Funzioni del Dipartimento

1. Il Dipartimento, allo scopo di coordinare e promuovere prestazioni e servizi a favore dei portatori di handicap, effettuati dalle strutture sanitarie (ospedaliere e territoriali), dagli enti locali e dalle associazioni di volontariato e del privato sociale, di cui all'articolo 38 della legge n. 104/1992, provvede alle seguenti attività:

a) indirizzo sul piano scientifico ai servizi afferenti alle aree in cui è articolato il dipartimento, anche attraverso la predisposizione di linee guida e consulenze alle strutture operative che ne facciano richiesta;

b) promozione ed attuazione di programmi di ricerca, in collegamento con esperienze nazionali ed internazionali;

c) attivazione a livello di ciascun ambito territoriale delle unità sanitarie locali, di cui alla legge regionale 10 maggio 1993, n. 20, di un osservatorio per la raccolta dei dati epidemiologici relativi alle patologie che danno origine a deficit permanenti fisici, psichici e sensoriali;

d) monitoraggio degli osservatori attraverso l'aggiornamento semestrale dei dati e la predisposizione di una relazione sull'andamento del fenomeno;

e) iniziative in materia di formazione e aggiornamento del personale operante nei servizi delle aree dipartimentali;

f) promozione di iniziative di informazione e di educazione sanitaria nei confronti della popolazione sulle cause, sulle conseguenze dell'handicap e sui servizi che provvedono alle attività di prevenzione, cura e riabilitazione;

g) azione promozionale di sostegno e di collaborazione con le associazioni di volontariato che operano nell'ambito dell'handicap;

h) organizzazione di conferenze annuali per valutare l'andamento del fenomeno ed individuare gli indirizzi, di cui alla lettera a).

2. Il Dipartimento, in relazione a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettere c) ed l) della legge n. 104/1992, collega la propria attività a quella dei dipartimenti di prevenzione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

3. Il Dipartimento verifica periodicamente la consistenza e la tipologia dei servizi esistenti a livello regionale afferenti alle aree di competenza di cui all'articolo 2 e formula alla Regione proposte per la pianificazione sanitaria, in vista del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 6 della legge n. 104/1992, nonché del Piano sanitario nazionale in materia della tutela materno infantile, prevenzione degli handicap e riabilitazione dei disabili.

4. Spetta al Dipartimento la predisposizione del libretto sanitario personale di cui all'articolo 6, lettera h), della legge n. 104/1992 e di una scheda per la diagnosi neonatale e la riabilitazione della prima infanzia.

5. Per le attività connesse alla ricerca scientifica, biomedica e di sperimentazione clinica, nell'ambito della genetica, viene istituito un Comitato etico. La Giunta regionale nomina i componenti di tale Comitato, tenuto conto dei Comitati già esistenti negli enti che afferiscono al Dipartimento e che sovrintendono a programmi di ricerca nazionali, delle proposte avanzate dalle unità operative del Dipartimento e dalle associazioni operanti nel campo della prevenzione e riabilitazione dell'handicap.

6. Del Comitato etico fanno parte esperti di comprovata qualificazione ed esperienza nell'ambito delle discipline cliniche, della medicina legale, della ricerca scientifica, della filosofia e morale, del diritto e rappresentanti delle associazioni che operano nel campo dell'handicap.

Art. 4.

Organi del Dipartimento

1. Al Dipartimento è preposto un Comitato direttivo nominato dalla Giunta regionale tra i responsabili delle strutture operative afferenti allo stesso, in possesso di comprovate e qualificate esperienze tecniche e scientifiche nel settore di competenza da attestarsi con idonei titoli. Il Comitato direttivo resta in carica tre anni, i componenti decadono automaticamente se sostituiti dalle amministrazioni di appartenenza.

2. I responsabili delle strutture operative di cui al comma 1 sono indicati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Ente di appartenenza.

3. Il Comitato direttivo entro trenta giorni dalla sua costituzione elegge nel proprio seno un coordinatore che resta in carica per lo stesso triennio del Comitato e adotta un regolamento per disciplinare l'organizzazione funzionale dell'area dipartimentale.

4. Il coordinatore convoca il Comitato direttivo almeno ogni tre mesi, ne assicura il funzionamento con particolare riferimento alla predisposizione degli indirizzi e dei programmi previsti all'articolo 3.

5. Il Comitato direttivo decide, sulla base delle peculiarità delle materie trattate, di articolarsi in sezioni con particolare riferimento alle aree individuali.

6. I membri del Comitato direttivo e il coordinatore, restano alle dipendenze amministrative ed economiche dei rispettivi enti di appartenenza.

7. La sede ed il supporto amministrativo al Comitato direttivo del Dipartimento sono forniti dagli enti afferenti allo stesso. La Regione, se del caso, favorisce apposite intese.

Art. 5.

Modalità operative del Dipartimento

1. Allo scopo di dare concreta attuazione alle attività del dipartimento, la Regione promuove accordi di programma tra gli enti di cui appartengono le strutture previste all'articolo 2.

Art. 6.

Cura e diagnosi precoce dell'handicap

1. Le unità sanitarie locali, nell'espletamento delle funzioni di assistenza sanitaria di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed in riferimento alle attività di cui all'articolo 6 della legge n. 104/1992, attraverso i competenti servizi dell'area consultoriale ed i presidi ospedalieri, provvedono ad effettuare controlli periodici delle gravidezze, per la individuazione e la terapia di eventuali patologie complicanti a carico della madre e del nascituro.

2. Al fine di garantire l'assistenza intensiva nelle gravidanze e nelle nascite a rischio, il Piano sanitario regionale individua per ciascuna unità sanitaria locale e nelle aziende ospedaliere unità operative particolarmente attrezzate, che operano in forma dipartimentale con i servizi dell'area consultoriale. La rete di tali unità operative è provvista anche di servizio per il trasporto di emergenza per neonati a rischio.

3. I servizi di cui ai commi 1 e 2, nel periodo neonatale, dei soggetti a rischio, provvedono altresì a tutti gli accertamenti utili alla diagnosi precoce della patologia invalidante, attivando tempestivamente trattamenti per la cura e la riabilitazione precoce.

Art. 7.

Accertamento dell'handicap

1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente ed alla capacità complessiva individuale residua del portatore di handicap sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, integrate da un assistente sociale dell'unità sanitaria locale con posizione funzionale di coordinatore e appartenente, in relazione alla disabilità del soggetto, ai servizi per le attività distrettuali ed al servizio di salute mentale, nonché da un esperto da individuarsi tra gli psicologi, psichiatri o altri medici specialisti nella patologia di cui è portatore il soggetto da esaminare, dipendente dall'unità sanitaria locale.

Art. 8.

Attestazione di handicap

1. L'individuazione del portatore di handicap come alunno a cui assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione scolastica, in attesa dell'emanazione dell'atto di indirizzo di cui al comma 7 dell'articolo 12 della legge n. 104/1992, è effettuata da operatori in servizio presso l'unità sanitaria locale di residenza dell'alunno, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito in legge 27 ottobre 1993, n. 423.

2. Gli operatori della unità sanitaria locale competente per territorio provvedono altresì a redigere la diagnosi funzionale, a cui fa seguito un profilo dinamico-funzionale, finalizzato alla formulazione di un piano educativo individualizzato.

3. Alla definizione del piano educativo individualizzato annuale provvedono per quanto di competenza nelle forme stabilite dalla legge n. 104/1992, gli operatori della unità sanitaria locale, e quelli appartenenti alle strutture convenzionate di cui all'articolo 26 della legge n. 833/1978.

TITOLO II

ATTIVITÀ DI CURA E RIABILITAZIONE

Art. 9.

Compiti delle unità sanitarie locali

1. Ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 833/1978, dell'articolo 7, comma 1, della legge n. 104/1992 e dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 517/1993, nonché delle norme regionali attuative, le Unità sanitarie locali provvedono, attraverso i competenti servizi, alle prestazioni sanitarie di cura, riabilitazione funzionale, e sociale ed all'assistenza protesica nei confronti dei portatori di handicap.

2. Le prestazioni di riabilitazione e di assistenza protesica sono erogate dalle unità sanitarie locali secondo le indicazioni dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 517/1993.

3. Qualora le unità sanitarie locali non siano in grado di fornire prestazioni riabilitative in assistenza diretta, vi provvedono attraverso convenzioni con strutture private in possesso dei requisiti previsti dalla legge e regolarmente autorizzate.

4. In attesa delle indicazioni nazionali da emanarsi ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 517/1993, le convenzioni tra unità sanitarie locali e strutture di riabilitazione private sono stipulate in conformità allo schema tipo approvato con decreto del Ministero della Sanità del 18 maggio 1984.

5. Le unità operative multinazionali di studio e sperimentazione previste dalla legge regionale 3 aprile 1989, n. 8 mantengono le loro funzioni in materia di attività assistenziali, di studio e sperimentazione delle tecniche riabilitative degli handicap fisici, psichici e sensoriali fino all'entrata in vigore della normativa regionale attuativa dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 517/1993.

6. La vigilanza sulle strutture private di riabilitazione è esercitata dai competenti servizi dell'unità sanitaria locale di ubicazione della struttura convenzionata. Eventuali inadempimenti devono essere contestate per iscritto al legale rappresentante delle strutture, con la fissazione del termine entro il quale devono essere rimosse.

Art. 10.

Strutture pubbliche e private per la riabilitazione

1. Le unità sanitarie locali e le strutture private di cui all'articolo 9, effettuano trattamenti in forma ambulatoriale, domiciliare, semiresidenziale, non inferiore alle sei ore giornaliere, residenziale.

2. Le strutture pubbliche e private di riabilitazione, in relazione all'handicap da riabilitare, possono essere monovalenti o polivalenti e devono garantire un'organizzazione operativa atta ad assicurare interventi diagnostici e terapeutico-riabilitativi specifici per la disabilità trattata.

3. Il Consiglio regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in relazione al recepimento degli atti di indirizzo e coordinamento nazionali, emana un regolamento diretto a stabilire i requisiti generali e specifici delle strutture pubbliche e private, per poter svolgere attività di riabilitazione e di integrazione socio-educativa.

TITOLO III

INSERIMENTO NELLA SCUOLA,
NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E NEL LAVORO

Art. 11.

Integrazione scolastica

1. La Regione emana direttive alle unità sanitarie locali allo scopo di:

- provvedere attraverso i competenti servizi, alla diagnosi funzionale di cui all'articolo 8;
- garantire le condizioni necessarie all'integrazione dei portatori di handicap in situazioni di gravità nei plessi scolastici;
- salvaguardare l'esperienza dei poli scolastici di cui alla lettera b) già istituiti e favorire ogni altra forma di sperimentazione scolastica.

2. I comuni, singoli o associati, provvedono ai sensi della legge regionale 20 maggio 1980, n. 23 alle attività di assistenza scolastica.

Art. 12.

Formazione professionale

1. L'inserimento nelle attività di formazione professionale, in relazione alle diverse capacità ed esigenze del portatore di handicap, attestate dalle unità sanitarie locali nella diagnosi funzionale, è effettuato, ai sensi delle vigenti normative nazionali e regionali attraverso:

- la formazione ordinaria;
- la formazione specializzata;
- le attività miste di formazione-socializzazione.

2. Le attività di cui alle lettere a) e b), sono svolte, nell'ambito dei normali corsi realizzati, dai centri provinciali di formazione professionale e dagli enti convenzionati di cui all'articolo 37, comma 1, della legge regionale 5 novembre 1993, n. 52 in attuazione dei criteri stabiliti al riguardo dal programma triennale delle politiche attive del lavoro e delle iniziative contemplate dal piano annuale di formazione professionale.

3. Le attività di cui alla lettera c) sono realizzate in collaborazione tra enti di formazione professionale, unità sanitarie locali e comuni, secondo criteri adottati dalla Regione nella programmazione triennale e nel piano annuale delle province di cui agli articoli 17 e 18 della legge regionale n. 52/1993.

4. Nel programma triennale di cui al secondo comma, vengono altresì fissati i criteri per l'inserimento dei portatori di handicap nelle diverse tipologie formative in relazione a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 17 della legge n. 104/1992.

Art. 13.

Inserimento lavorativo

1. Ai fini dell'inserimento lavorativo del portatore di handicap, i comuni definiscono indirizzi e programmi allo scopo di garantire le forme di agevolazione e sostegno di cui all'articolo 47, lettera e) della legge regionale n. 21/1988 e successive modifiche ed integrazioni, e alla legge regionale 4 luglio 1988, n. 30.

2. Le forme di agevolazione e sostegno di cui al comma 1 possono essere altresì impiegate per attività lavorative autonome esercitate dal portatore di handicap, nonché come contributi al datore di lavoro, per adattare il posto di lavoro alle esigenze dell'handicappato ai fini dell'assunzione.

3. I comuni per le attività di cui ai commi 1 e 2 si avvalgono per gli aspetti medico-psicologico-sociali degli organismi di cui all'articolo 14.

Art. 14.

Coordinamento regionale delle politiche di inserimento lavorativo

1. La Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta provvedimenti per garantire attraverso appositi organismi il coordinamento regionale delle politiche di inserimento lavorativo e disciplinare le forme di collaborazione tra comuni, province, agenzia regionale per l'impiego, unità sanitarie locali, organismi imprenditoriali ed operatori economici.

2. In particolare le attività di coordinamento riguardano:

a) rapporti tra servizi sanitari, sociali, formazione professionale, associazioni del privato sociale e cooperative;

b) strumenti a favore di mediazione atti ad agevolare l'integrazione lavorativa delle persone handicappate;

c) iniziative di formazione aggiornamento degli operatori, appartenenti ai diversi enti che operano nel settore.

Art. 15.

Albo regionale

1. Gli enti, le istituzioni, le cooperative sociali, le associazioni e organizzazioni di volontariato che svolgono attività idonee a favorire l'inserimento lavorativo dei portatori di handicap ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 104/1992, sono iscritti secondo la rispettiva attività e natura giuridica negli albi di cui alle leggi regionali numeri 21/1988, 15/1992 e 23/1993.

2. Per l'iscrizione negli albi di cui al comma 1, sono richiesti, oltre a quelli già previsti nelle leggi regionali, i requisiti indicati all'articolo 18, comma 2, della legge n. 104/1992.

3. La Regione provvede a fornire l'elenco aggiornato delle associazioni di cui al comma 1.

TITOLO IV

INSERIMENTO SOCIALE E PARTECIPAZIONE

Art. 16.

Alto personale, attività sociali e centri socio-riabilitativi

1. Per agevolare la permanenza nell'ambiente di vita dei portatori di handicap, i comuni singoli e associati e le unità sanitarie locali, ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge n. 104/1992, provvedono, per le rispettive competenze, alle prestazioni riabilitative domiciliari di cui all'articolo 10 e alle attività di assistenza domiciliare di cui agli articoli 40 e 41 della legge regionale n. 21/1988 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Nell'ambito delle prestazioni a carattere domiciliare di tipo socio-assistenziale i comuni attivano nei termini previsti dalla legge n. 104/1992 servizi di aiuto personale, anche per facilitare al portatore di handicap la partecipazione ad attività esterne di carattere culturale, ricreativo, di tempo libero e soggiorni vacanza.

3. I comuni singoli e associati avvalendosi anche delle organizzazioni di volontariato, nonché di cooperative sociali ed associazioni che gestiscono strutture di riabilitazione di cui all'articolo 10 realizzato altresì, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 104/1992, centri socio-riabilitativi ed educativi diversi, per i soggetti con handicap stabilizzato, che non richiedono interventi continuativi di riabilitazione ai sensi dell'articolo 9 e non possono essere inseriti in attività di formazione professionale o integrati nel lavoro.

4. In attesa della definizione degli standard di cui all'articolo 8 della legge n. 104/1992, i centri socio-riabilitativi devono disporre, per le attività di socializzazione, di un educatore o di un animatore o di una figura allo stesso equiparata ogni otto soggetti e di un assistente domiciliare e dei servizi tutelari ogni quattro soggetti. Le unità sanitarie locali, anche attraverso le strutture convenzionate, forniscono a tali centri, in base alle necessità degli ospiti, prestazioni mediche, infermieristiche e di riabilitazione.

5. Le attività integrate comuni/unità sanitarie locali di cui ai precedenti commi, si svolgono nel rispetto di quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e dal decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

6. Per le attività di tempo libero e soggiorni-vacanza di cui al comma 2, i comuni in relazione alle normative finanziarie statali e regionali di partecipazione alla spesa, richiedono agli utenti del servizio una partecipazione escludendo dal computo del reddito familiare le provvidenze a favore della persona handicappata.

Art. 17.

Trasporti

1. Il piano regionale dei trasporti disciplina le modalità con cui i comuni dispongono gli interventi per consentire ai cittadini handicappati di spostarsi liberamente sul territorio, usufruendo, analogamente agli altri cittadini dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati, se in particolari condizioni, di servizi individuali.

2. Nell'ambito del piano regionale dei trasporti sono altresì elaborati i piani di mobilità delle persone handicappate, previsti dall'articolo 26 comma 3, della legge n. 104/1992.

Art. 18.

Trasporto pubblico locale

1. I comuni e le province, in qualità di enti concedenti servizi di trasporto pubblico locale, provvedono alla ricognizione periodica delle esigenze di mobilità dei cittadini portatori di handicap. Accertata l'entità del fenomeno, predispongono piani di mobilità per direttrici di traffico nel rispetto delle indicazioni programmatiche fornite dal piano regionale dei trasporti.

2. Le aziende concessionarie di linee interessate dai piani di mobilità di cui al comma 1 sono tenute, compatibilmente con le esigenze della generalità dell'utenza, ad adattare i propri programmi d'esercizio alle necessità dei cittadini handicappati.

3. Le aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale tengono conto delle esigenze di mobilità dei portatori di handicap nella redazione del programma triennale di investimento previsto dalla legge regionale 1º febbraio 1982, n. 6. A tal fine, le proposte per l'acquisto e l'impiego di veicoli destinati al trasporto disabili sono formulate sentito il parere della consulta di cui all'articolo 23.

Art. 19.

Contratti di mobilità

1. Per l'attuazione operativa dei piani di mobilità di cui all'articolo 18, comma 1, gli enti concedenti servizi di trasporto pubblico locale possono ricorrere alla stipula di contratti di mobilità con le aziende operanti nel comparto del trasporto pubblico.

2. I contratti di mobilità possono essere aperti alla partecipazione delle associazioni di cui all'articolo 15 ed all'unità sanitaria locale territorialmente competente.

3. Il contratto di mobilità, oltre ai requisiti di forma previsti dalla legge, deve obbligatoriamente disciplinare:

- a) qualità e quantità dei servizi resi;
- b) modalità di produzione del trasporto;
- c) costi a carico degli enti pubblici e delle associazioni contraenti;
- d) tariffe a carico degli utenti.

Art. 20.

Servizio di accompagnamento

1. Per migliorare l'utilità sociale ed il gradimento del servizio dedicato ai disabili i comuni e le province possono istituire il servizio di accompagnamento in vettura sulle direttrici interessate ai piani di mobilità.

2. Il servizio è istituito con il contratto di mobilità che ne prevede la regolamentazione e può essere affidato in regime di convenzione ai soggetti di cui all'articolo 15 senza oneri per il vettore.

Art. 21.

Autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio da noleggio con conducente

1. I comuni riservano a veicoli destinati al trasporto di cittadini handicappati almeno un terzo delle autorizzazioni comunali per l'esercizio del noleggio con conducente in servizio sociale. L'iscrizione all'elenco regionale di cui all'articolo 15 costituisce preferenza nell'assegnazione del titolo.

Art. 22.

Barriere architettoniche

1. In materia di barriere architettoniche si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 15/1989 e successive modificazioni. Oltre alle verifiche di cui all'articolo 6, comma 2 della legge regionale n. 15/1989 la Giunta regionale richiede alle unità sanitarie locali una relazione annuale sui pareri redatti ai sensi dell'articolo 11 della citata legge regionale.

2. Le unità sanitarie locali provvedono affinché i servizi che erogano specifiche prestazioni di carattere riabilitativo e sanitario connesse agli handicap siano ubicati in locali privi di barriere architettoniche.

3. La Giunta regionale emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una direttiva nella quale vengono indicati i Servizi che devono uniformarsi all'obbligo previsto dal comma 2.

4. La Regione redige, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno schema tipo del certificato di collaudo da adottarsi da parte dei comuni per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

5. Le attestazioni di abilità e agilità sono subordinate al collaudo di cui al comma 4.

6. Gli enti locali che abbiano destinato risorse proprie all'attuazione dei piani di cui all'articolo 9 e abbiano ottemperato alle disposizioni di cui all'articolo 15 della legge regionale n. 15/1989 accedono prioritariamente ai finanziamenti previsti dalla stessa.

Art. 23.

Consulta per i problemi degli handicappati

1. È istituita la consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, adotta un regolamento per disciplinare la composizione, il funzionamento, l'organizzazione interna e la durata in carica dei componenti della consulta.

3. La consulta deve comunque includere rappresentanze dei portatori di handicap e delle loro famiglie nonché rappresentanze delle organizzazioni impegnate nell'integrazione sociale e nel riconoscimento dei diritti degli emarginati e dei disabili.

4. La consulta formula pareri in merito alla redazione, da parte della Regione, di programmi di promozione e di tutela dei diritti della persona handicappata e vigila sull'applicazione della normativa regionale concernente l'handicap, proponendo altresì i provvedimenti necessari a renderla più efficace o a soddisfare nuove esigenze.

5. La consulta formula, inoltre, pareri, per quanto di competenza, sulla normativa regionale in materia di servizi sociali e sanitari e in particolare collabora con il Dipartimento regionale sui problemi dell'handicap di cui all'articolo 2 e con gli organismi di cui all'articolo 14.

6. Alla consulta regionale spettano altresì i compiti di verifica e controllo, per la materia di competenza, sulla gestione dei servizi sanitari di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dall'articolo 15 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

Art. 24.

Accordi di programma

1. Anche in relazione a quanto previsto dalla normativa statale sugli accordi di programma, il Consiglio regionale con propria direttiva, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, regola accordi quadro, per le competenze sociali, sanitarie e socio-sanitarie, tra comuni, unità sanitarie locali, organismi scolastici e altri enti pubblici, per il coordinamento di mezzi finanziari e risorse strumentali, in materia di riabilitazione, di integrazione sociale nella scuola, nella formazione e nel lavoro dei portatori di handicap.

2. Gli accordi di programma di cui al primo comma possono indicare criteri per la stipula di convenzioni con le associazioni e gli enti di cui all'articolo 9, comma 3 e all'articolo 15, comma 1.

Art. 25.

Sanzioni

1. I finanziamenti previsti dall'articolo 63 della legge regionale n. 21/1988 e successive modifiche ed integrazioni e dall'articolo 37 della legge regionale n. 8/1989 sono ridotti fino ad un massimo del 10 per cento agli enti che non ottemperano, entro dodici mesi, alle disposizioni di cui all'articolo 22 comma 2.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 26.

Costituzione del Dipartimento regionale sui problemi dell'handicap

1. Su proposta degli enti di appartenenza di cui alle lettere a), b), c) dell'articolo 2 comma 1, la Giunta individua, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture che afferiscono al dipartimento di cui all'articolo 2 e che operano in materia di genetica generale, genetica umana, genetica medica, genetica clinica, citogenetica, riabilitazione delle patologie genetiche, ostetrica e ginecologica, neonatologia e rianimazione neonatale, attività distrettuali e consultoriali e di riabilitazione.

2. Gli enti di cui al comma 1, qualora non abbiano già definito le strutture che afferiscono alle aree del dipartimento vi provvedono entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempienze vi provvede la Giunta regionale.

Art. 27.

Requisiti generali per le strutture di riabilitazione

1. In attesa del regolamento di cui all'articolo 10, comma 3, le unità sanitarie locali autorizzano in via provvisoria la prosecuzione di attività delle strutture di riabilitazione pubbliche e private attualmente operanti in possesso dei seguenti requisiti generali:

a) le attività a carattere residenziale e semiresidenziale devono essere ubicate in uno o più edifici, sviluppati preferibilmente in senso orizzontale, forniti di spazi verdi e spazi attrezzati per l'attività di tempo libero in misura adeguata al numero degli ospiti; l'altezza dei vani deve essere conforme al regolamento edilizio comunale;

b) la dotazione minima dei locali destinati alle terapie deve comprendere, in relazione alla tipologia trattata, un vano per gli accertamenti psico-diagnostici e per le consulenze specialistiche, un vano per gli accertamenti medici, un vano per la chinesioterapia e audiologoterapia individuale, un vano per la terapia occupazionale ed ergoterapia, palestra per la chinesioterapia di gruppo. I locali per le terapie e per gli accertamenti devono possedere una superficie tale da consentire l'osservazione del disabile in deambulazione e essere attrezzati per le medicazioni urgenti;

c) le cucine e locali per la ristorazione devono essere a norma della legge 30 aprile 1962, n. 283 e del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327;

d) deve essere rispettata la normativa antincendio e quella sulla sicurezza statica dell'edificio;

e) i locali per la ristorazione e di soggiorno debbono possedere una superficie congrua al numero dei soggetti ospitati, consentendo deambulazione e spostamenti anche ai soggetti in carrozzella;

f) si devono prevedere altresì adeguati locali per servizi accessori, quali dispensa, lavanderia, guardaroba, spogliatoi per il personale, nonché adeguati impianti tecnologici per l'efficace funzionamento dei servizi ausiliari, quali centrale termica, idrica, elettrica, telefonica, frigorifera, trattamento dei rifiuti solidi;

g) i locali per i servizi amministrativi devono essere distinti dai locali degli ambulatori e dai locali di degenza;

h) il servizio farmaceutico, in relazione al numero ed alla tipologia degli ospiti, può essere assicurato anche attraverso armadio farmaceutico, rispettando le norme in materia di tenuta dei farmaci e degli stupefacenti.

2. Il regolamento fissa i termini temporali per l'adeguamento agli standard riabilitativi delle strutture autorizzate in via provvisoria.

Art. 28.

Requisiti specifici per le strutture di riabilitazione a carattere residenziale

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 10, comma 3, la capacità ricettiva minima delle strutture che svolgono l'attività riabilitativa a carattere residenziale è indicata in moduli di quindici posti, fino ad un massimo di quattro moduli pari a sessanta posti. Per le strutture già funzionanti la Regione provvede a concedere eventuali deroghe, previa specifica istruttoria da parte della unità sanitaria locale competente per territorio.

2. I locali destinati alle camere di degenza, in rapporto all'età degli assistiti, devono avere fino ad un massimo di sei posti letto. La superficie non deve essere inferiore a sei metri quadrati per posto letto nelle camere di degenza multiple.

3. I servizi igienici: gabinetti, lavabi, bagni e docce devono essere in rapporto al numero degli assistiti e alle forme cliniche di minorazione.

Art. 29.

Direttore medico e personale delle strutture di riabilitazione

1. Le strutture di riabilitazione di cui all'articolo 10 debbono possedere, per l'autorizzazione al funzionamento, la dotazione di personale prevista dalla deliberazione del Consiglio regionale del 26 ottobre 1988, n. 130.

2. Il direttore medico responsabile della struttura di riabilitazione deve possedere i seguenti requisiti:

a) anzianità di laurea di sette anni;

b) libera docenza o specializzazione in igiene e medicina preventiva o in altra specialità attinente la patologia e la fascia di età trattata.

3. In alternativa ai requisiti previsti dal comma 2, lettera b), il direttore medico responsabile della struttura di riabilitazione deve possedere almeno cinque anni di servizio presso ospedali pubblici, istituti e cliniche universitarie o presso case di cura private o centri di riabilitazione con funzioni di vice direttore sanitario o ispettore sanitario.

I requisiti di cui sopra possono essere superati, qualora il medico sia in possesso di idoneità nazionale a direttore sanitario.

4. Il direttore medico deve essere presente nella struttura nei tempi indicati dalle apposite disposizioni in materia.

5. Il personale dell'area terapeutico-riabilitativa comprende il terapeuta della riabilitazione e figure equivalenti, quali l'educatore professionale ed il terapeuta occupazionale, nonché personale infermieristico. Le funzioni di assistenza tutelare sono svolte da personale ausiliario con qualificazione di assistente domiciliare e dei servizi tutelari, o ausiliario socio-sanitario, o addetto all'assistenza.

Art. 30.

Attribuzioni del direttore medico

1. Il direttore medico della struttura di riabilitazione svolge le seguenti funzioni:

a) cura l'organizzazione tecnico sanitaria della struttura in accordo con l'operatore professionale dirigente dell'area riabilitativa;

b) vigila sulla corretta compilazione delle cartelle degli assistiti, ne cura la tenuta e l'aggiornamento;

c) controlla la tenuta del registro delle presenze e dei trattamenti effettuati, in collaborazione con l'operatore professionale dirigente dell'area riabilitativa;

d) cura la tempestiva trasmissione alle unità sanitarie locali dei dati di cui alla lettera c), provvede altresì alla trasmissione di altri eventuali dati clinici o epidemiologici sull'utenza assistita richiesti dalla unità sanitaria locale;

e) provvede, in collaborazione con il dirigente dell'area riabilitativa, alla organizzazione del personale sanitario e di assistenza, stabilendone l'impiego, i turni ed i congedi, in rapporto alle esigenze di servizio;

f) vigila sulla qualità complessiva dell'assistenza riabilitativa fornita proponendo all'amministrazione della struttura, se del caso, provvedimenti disciplinari;

g) controlla la tenuta dei farmaci e cura la compilazione del registro di carico e scarico degli stupefacenti ai sensi di legge;

h) vigila sulle scorte alimentari e su altre provviste necessarie al corretto funzionamento della struttura.

2. Nel caso di impedimento o di assenza del direttore medico, l'amministrazione della struttura provvede annualmente a designare un medico sostituto il cui nominativo deve essere comunicato alla unità sanitaria locale competente per territorio di ubicazione della struttura.

Art. 31.

Modifiche di norme

1. All'articolo 41 della legge regionale n. 21/1988 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma:

«4. Gli interventi di appoggio domiciliare per i portatori di handicap in temporanea o permanente limitazione di autonomia, ricomprendono anche l'aiuto personale alla famiglia o all'handicappato nei termini previsti dall'articolo 9 della legge n. 104/1978».

2. All'articolo 15, comma 1 della legge regionale 12 giugno 1989, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, al termine del primo capoverso sono inserite le seguenti parole: «istituendo a tal fine un apposito capitolo di bilancio».

3. Per quanto attiene i presidi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 38 e successive modificazioni ed integrazioni, gli articoli 26, 27, 28 e 29 della presente legge si applicano in luogo degli articoli 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55 della legge regionale n. 38/86.

Art. 32.

Disposizioni finali per le strutture di riabilitazione e centri socio-riabilitativi

1. Le convenzioni in essere con le strutture di riabilitazione autorizzate ai sensi dell'articolo 26, della legge n. 833/1978 restano in vigore fino all'emanazione delle nuove indicazioni regionali ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni. Alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 10, comma 3, nel caso di impossibilità da parte delle strutture convenzionate di adeguarsi ai requisiti regolamentari, la unità sanitaria locale competente per territorio provvede alle variazioni della convenzione che rendano compatibili, la quantità e la qualità dei trattamenti agli standard definiti dal regolamento stesso.

2. In casi di particolare urgenza e fino all'adozione del nuovo piano sanitario regionale, la Giunta regionale può autorizzare ai sensi della presente legge eventuali nuove convenzioni con strutture per la riabilitazione degli handicap fisici, psichici e sensoriali.

3. In attesa del regolamento di cui all'articolo 10, comma terzo, i requisiti di cui agli articoli 27, 28, 29 e 30, in quanto applicabili, si estendono anche ai centri socio riabilitativi di cui all'articolo 16.

Art. 33.

Disposizioni finali per le strutture di riabilitazione psichiatrica

1. Fino all'emanazione di specifiche norme nazionali e regionali con particolare riferimento al progetto obiettivo salute mentale, i requisiti di cui agli articoli 27, 28, 29 e 30 fermo restando le tipologie delle strutture intermedie di cui all'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1988, n. 39 e gli organi di cui alla lettera c) della tabella A allegati alla stessa legge, si estendono, per l'autorizzazione, anche alle strutture private di riabilitazione psichiatrica di cui all'articolo 12 della legge regionale 4 agosto 1988, n. 39, ivi comprese le strutture per la cura e la riabilitazione neuropsichiatrica e neuropsicologica dell'età minore.

Art. 34.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle spese di primo impianto del Dipartimento di cui all'articolo 2, si provvede con lo stanziamento di L. 150.000.000, iscritto in termini di competenza e di cassa al capitolo 5281 «Ripartizione della quota del fondo sanitario nazionale per le spese in conto capitale - programmi di intervento» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1994.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 9 e 10, le unità sanitarie locali provvedono con la quota del fondo sanitario assegnata per i corrispondenti livelli obbligatori di assistenza di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517. Alile

strutture convenzionate per la riabilitazione ai sensi dell'articolo 9, comma 3, le unità sanitarie locali provvedono ad anticipazioni trimestrali pari all'80 per cento dei costi del trimestre precedente. Al termine dell'esercizio finanziario l'unità sanitaria locale provvede al pagamento.

3. Agli oneri derivanti dall'articolo 12, comma 1, lettera c) e dall'articolo 16, comma 3, la Giunta regionale, previa adozione di criteri di priorità per le aree con particolare concentrazione di soggetti disabili e per le zone carenti di servizi, provvede con lo stanziamento di L. 1.843.720.000, iscritto in termini di competenza e di cassa per L. 1.605.360.000 al capitolo 5955 e per L. 238.360.000 al capitolo 5956 «Ripartizione del fondo per l'integrazione degli interventi regionali in favore dei cittadini handicappati», dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1994.

4. Agli oneri derivanti dalle attività di cui all'articolo 11, comma 1, lettere b) e c) e all'articolo 16, commi 1 e 2, per la componente socio-assistenziale, nonché dalle attività di cui all'articolo 47, comma 2, lettere c), e), g), h), i), della legge regionale 6 giugno 1988, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, quantificati in L. 2.000.000.000, si provvede con i finanziamenti iscritti in termini di competenza e di cassa al capitolo 5900 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1994. La Giunta regionale, per il corrente esercizio finanziario, provvede entro il 30 aprile con apposita direttiva ai sensi del piano triennale dei servizi sociali a definire i criteri di riparto ai comuni dei fondi di cui sopra.

5. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 12 aprile 1994

94R0475

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1994, n. 20.

Disposizioni e norme transitorie per l'attuazione della legge regionale 5 agosto 1987, n. 25 «Contributi regionali per il recupero edilizio abitativo e altri interventi programmati».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 11 del 4 maggio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Norme transitorie sui Programmi organici di intervento per l'anno 1994

1. Fino all'emanazione della legge regionale che definisce i contenuti e stabilisce le procedure per i Programmi integrati di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 e per i Programmi di recupero urbano di cui all'articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e verifica la corrispondenza di detti strumenti con i Programmi organici di intervento di cui alla legge regionale 5 agosto 1987, n. 25, si applicano le seguenti norme:

a) per l'anno 1994 non è contemplata la presentazione alla Regione di nuovi Programmi organici di intervento di cui alla legge regionale 5 agosto 1987, n. 25 e quelli comunque inoltrati sono restituiti;

b) per i Programmi organici di intervento di interesse regionale di cui al punto 4.6 del Programma quadriennale regionale per l'edilizia residenziale 1990-93, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 17 giugno 1992, n. 71, è ammessa la presentazione alla Regione da parte dei comuni, ad avvenuta esecutività della deliberazione comunale di approvazione di un programma complessivo di riferimento e di uno o più strali funzionali coerenti con lo stesso. Le previsioni dei suddetti programmi o strali funzionali debbono risultare conformi alla strumentazione urbanistica vigente e adottata ovvero attuabili ai sensi della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25;

c) per l'anno 1994 è stabilita al 30 settembre la scadenza per la presentazione di:

1) fasi successive alla prima di Programmi organici di intervento già approvati e finanziati dalla Regione, purché non comportino modifiche alle originarie previsioni attuative; a tali fasi sono equiparati i Programmi organici che ampliano i progetti di cui al Programma integrato Mediterraneo Liguria ex misura 14 del Sottoprogramma 1, funzionalmente ed organicamente connessi ai progetti medesimi già approvati e finanziati dalla Regione, purché conformi alla strumentazione urbanistica vigente o adottata ovvero attuabili ai sensi della legge regionale n. 25/1993;

2) Programmi organici di intervento o Programmi integrati nei quali la previsione di spesa pubblica attinente all'edilizia residenziale, coerentemente con le previsioni del vigente programma quadriennale regionale, sia riconducibile in via prevalente o in via esclusiva all'edilizia sovvenzionata o agevolata di cui alla legge n. 457/1978; tali programmi devono risultare conformi alla strumentazione urbanistica vigente o adottata ovvero attuabili ai sensi della legge regionale n. 25/1993;

3) programmi preliminari presentati dai comuni per interventi di riqualificazione urbana e ambientale.

2. I programmi preliminari di cui al comma 1 lettera c) numero 3 sono preordinati alla successiva elaborazione di Programmi organici di intervento, di Programmi integrati o di Programmi di recupero urbano, e devono contenere l'individuazione dell'ambito territoriale, lo schema del progetto operativo urbanistico e architettonico, la verifica della fattibilità urbanistica per gli interventi previsti, le previsioni finanziarie di massima, l'individuazione dei soggetti attuatori, pubblici e privati, anche associati tra loro, e le modalità di gestione degli interventi stessi.

3. La Giunta regionale emana, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria, apposito bando di concorso per la presentazione dei programmi preliminari, individuando le procedure selettive e i criteri di priorità con particolare riferimento al livello di integrazione, alla completezza di diversi soggetti attuatori e alla pluralità degli apporti finanziari.

4. La Giunta regionale approva i programmi preliminari entro i novanta giorni successivi alla data di scadenza stabilita per la presentazione dei programmi stessi.

5. I programmi preliminari approvati dalla Giunta regionale sono sviluppati dai comuni nel rispetto delle caratteristiche individuali del programma stesso, fino al conseguimento delle condizioni di operatività, ivi compreso il conseguimento della fattibilità urbanistica e ambientale, per il quale trova applicazione l'articolo 28-bis della legge regionale 8 luglio 1987, n. 24.

6. I programmi così definiti sono presentati alla Giunta regionale entro una delle scadenze periodiche previste dal bando di cui al comma 3 ed approvati dalla Giunta regionale entro il semestre successivo alla scadenza di presentazione.

Art. 2.

Chiusura procedura recupero primario e secondario

1. La procedura di accoglimento da parte dei comuni delle domande per l'ammissione al finanziamento previsto dalla legge regionale n. 25/1987, per gli interventi di recupero, primario e secondario di cui al bando pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria suppl. ord. al n. 41 del 12 ottobre 1988, è chiusa a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, fino ad avvenuto soddisfacimento della lista d'attesa formata per esaurimento dei fondi disponibili.

2. I comuni sono tenuti a fare pervenire alla Regione la documentazione prevista in relazione alle domande istruite con esito positivo, entro il termine di novanta giorni dalla data di cui al comma 1, pena l'archiviazione delle stesse.

3. Nel caso di documentazione restituita al comune dalla Regione, per carenza o incompletezza degli atti inoltrati, il comune stesso deve ritrasmettere la predetta documentazione opportunamente integrata entro sessanta giorni dal ricevimento della nota regionale, pena l'archiviazione di cui al comma 2.

Art. 3.

Termini per la presentazione di documentazione

1. Per le domande ammesse a finanziamento dalla Regione il comune è tenuto a dare tempestiva comunicazione agli interessati, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando il termine di centoventi giorni per fare pervenire in sede comunale la documentazione necessaria per addivenire alla fase di concessione del contributo, pena l'archiviazione delle domande stesse.

2. Il termine di cui al comma 1 è sospeso in presenza del verificarsi di oggettivi impedimenti documentati in capo al richiedente l'agevolazione, da accertarsi a cura del comune.

3. Ai richiedenti che hanno ottenuto la concessione del contributo di cui al comma 1, se sono scaduti i termini previsti dal titolo edile e dall'eventuale proroga per l'ultimazione dei lavori, il comune assegna, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il termine di centoventi giorni per far pervenire in sede comunale la documentazione richiesta per procedere alla liquidazione del contributo, pena l'archiviazione delle relative domande.

4. Per gli interventi attivati ai sensi dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che hanno ottenuto la concessione del contributo di cui al comma 1, gli operatori devono fare pervenire in sede comunale la documentazione richiesta per la liquidazione del contributo, entro tre anni dalla trasmissione al comune della dichiarazione di effettuazione di opere interne, pena l'archiviazione delle relative domande.

Art. 4.

Riapertura procedura

1. La Giunta regionale, compatibilmente con le risorse finanziarie che si rendono disponibili a seguito dell'assegnazione di eventuali fondi sopravvenienti, anche statali, emana un nuovo bando per il finanziamento degli interventi di recupero primario e secondario, previsti dalla legge regionale n. 25/1987, la cui procedura è stata chiusa ai sensi dell'articolo 2 comma 1.

Art. 5.

Sospensione procedura

1. La Giunta regionale sospende la procedura di accoglimento delle domande di ammissione a contributo, riaperta ai sensi dell'articolo 4, allorché l'entità finanziaria dell'eventuale lista d'attesa formata per esaurimento dei fondi disponibili ed accertata alla fine dell'esercizio finanziario, risulti superiore alla disponibilità all'uso recata dal bilancio di previsione dell'esercizio finanziario successivo.

Art. 6.

Riparto risorse

1. Per l'anno 1994 la ripartizione delle risorse tra le categorie d'intervento previste dall'articolo 8 della legge regionale n. 25/1987, come effettuata con deliberazione del Consiglio regionale 24 febbraio 1988, n. 14, è variata assegnando alla categoria di cui alla lettera a) l'aliquota del 28 per cento, alla categoria di cui alla lettera b) l'aliquota del 70 per cento ed alla categoria di cui alla lettera d) l'aliquota del 2 per cento.

2. In assenza di domande valide in relazione ad una specifica categoria di interventi alla fine dell'esercizio finanziario, le risorse vengono trasferite alle categorie d'intervento che presentano eccesso di domande.

Art. 7.

*Sostituzione dell'articolo 9, comma 4
della legge regionale 5 agosto 1987, n. 25.*

1. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 5 agosto 1987, n. 25 è sostituito dai seguenti:

«4. I proprietari che hanno recuperato o recuperano alloggi con i contributi di cui alla presente legge, sono obbligati all'uso abitativo, prima casa, degli stessi, per cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori.

5. Per gli interventi di recupero primario l'alloggio o gli alloggi recuperati devono essere utilizzati direttamente dal proprietario o locati come prima casa secondo la normativa vigente.

6. Per gli interventi di recupero secondario l'alloggio deve essere utilizzato direttamente dal proprietario come prima casa.

7. L'alienazione o la locazione anticipata degli alloggi nel caso di recupero secondario e l'alienazione anticipata nel caso di recupero primario, può essere autorizzata dal competente comune, ove sussistano motivi sopravvenuti che comportino un oggettivo impedimento alla permanenza nell'alloggio.

8. Qualora non venga rilasciata la predetta autorizzazione ed il beneficiario intenda comunque compiere sugli alloggi agevolati gli atti di disposizione indicati al comma 7, il comune provvede a recuperare l'importo di contributo a suo tempo liquidato, maggiorato degli interessi legali».

Art. 8.

*Sostituzione del comma 2 dell'articolo 15
della legge regionale 5 agosto 1987, n. 25.*

1. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 5 agosto 1987, n. 25 è sostituito dal seguente:

«2. Entro il 31 marzo di ogni anno i comuni inviano alla Regione il rendiconto relativo all'anno precedente sull'amministrazione dei fondi loro trasferiti e sullo stato di attuazione dei singoli interventi finanziati, in relazione alle fattispecie previste all'articolo 8 lettere a), b), c) e d)».

Art. 9.

*Modifica dell'articolo 2 della legge regionale
28 aprile 1993, n. 17.*

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28 aprile 1993, n. 17, le parole «la permanenza dell'occupazione nel predetto periodo» sono sostituite dalle seguenti «il perdurare della occupazione».

Art. 10.

Dichiarazione di urgenza

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1994, n. 21.

Interpretazione della legge regionale 26 aprile 1985, n. 25 in tema di contributi di concessione edilizia in sanatoria.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 11
del 4 maggio 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo unico

1. I contributi di concessione in sanatoria previsti dalla legge regionale 26 aprile 1985, n. 25, attuativa della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono quantificati in base alla normativa vigente alla data di presentazione dell'istanza in sanatoria delle opere abusive intendendosi che il termine previsto dall'articolo 3 della legge regionale n. 25/1985 si riferisce esclusivamente al versamento.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 20 aprile 1994

94R0477

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1994, n. 22.

Disciplina della valutazione di impatto ambientale.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 11
del 4 maggio 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità della legge

1. In attuazione della direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985 e della normativa statale, la Regione Liguria con la presente legge disciplina la valutazione di impatto ambientale (VIA).

2. La VIA costituisce un insieme di previsioni relative agli effetti comparati diretti ed indiretti sul contesto ambientale, inteso in senso esteso, della realizzazione di un progetto in fase sia di costruzione sia di esercizio nonché delle sue possibili alternative.

3. La VIA individua, descrive e valuta gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

- l'uomo, la flora e la fauna;
- il suolo, l'acqua, l'aria, il clima ed il paesaggio;
- i beni materiali ed il patrimonio culturale.

94R0476

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Ferme restando le competenze dello Stato, sono soggetti alla VIA secondo le disposizioni della presente legge tutti i progetti di cui agli allegati 1 e 2, anche se previsti da atti pianificatori o programmatici incluse le ristrutturazioni.

2. Sono sottoposti alla procedura ordinaria i progetti relativi alle opere ed impianti di cui all'allegato 1.

3. Sono sottoposti alla procedura semplificata i progetti relativi alle opere ed impianti di cui all'allegato 2.

4. Non sono sottoposti alla procedura di VIA:

- a) i lavori di manutenzione ordinaria;
- b) i lavori di manutenzione straordinaria, nei casi diversi da quelli di impianti produttivi;
- c) i piani e i programmi che non prevedono la realizzazione di opere.

5. La Giunta regionale, su conforme parere del Comitato tecnico di cui all'articolo 8, può escludere dalla procedura di VIA ed eventualmente sottoporre alla procedura di Eco-Audit, i lavori di manutenzione straordinaria o di modifica di impianti produttivi.

6. Per le opere da sottoporre alla procedura di VIA non possono essere rilasciate dalla Regione, dagli Enti locali o da pubblici uffici autorizzazioni, concessioni, nulla osta anche parziali prima della positiva conclusione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

7. Le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta rilasciati in difformità dalle disposizioni di cui al comma 6 sono nulli di diritto.

Art. 3.

Studio di impatto ambientale relativo a progetti assoggettati a procedura ordinaria

1. Chiunque intenda realizzare una opera o un intervento soggetto a VIA, con procedura ordinaria, deve presentare alla Regione uno studio, che può essere eseguito da un soggetto qualificato anche diverso dal progettista dell'opera.

2. Lo studio di impatto ambientale, fermo restando quanto definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 dicembre 1988, deve contenere le seguenti informazioni:

- a) la descrizione analitica dello stato iniziale del sito e del suo ambiente;
- b) la descrizione delle alternative perseguibili o prese in considerazione con le indicazioni delle ragioni della scelta sotto il profilo dell'impatto ambientale e con l'esplicitazione dei metodi utilizzati e dei criteri, la valutazione comparata, anche schematica, delle alternative fornendo per ciascuna di esse ogni elemento utile per la valutazione;
- c) la descrizione dell'opera proposta in rapporto alle sue finalità, la sua ubicazione e l'individuazione dell'area interessata.
- d) la descrizione del progetto con l'indicazione:

1) delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;

2) dei cicli o dei processi che avvengono nell'impatto, della natura e delle quantità dei materiali impiegati;

3) del tipo e della quantità di rifiuti, residui, emissioni, scarichi idrici, rumorosità risultanti dal progetto proposto, anche in corso d'opera;

e) la descrizione delle componenti soggette ad impatto, con particolare riferimento a:

- 1) viabilità, traffico e trasporti;
- 2) agricoltura, vegetazione, flora e fauna;
- 3) assetto insediativo;

- 4) aspetti naturalistici, paesaggistici;
- 5) assetto geologico geomorfologico;
- 6) assetto idrogeologico;
- 7) aspetti turistici e ricettivi;
- 8) aspetto ambientale in relazione agli inquinamenti;
- 9) qualità delle acque (dolci, salmastre, marine);
- 10) qualità dell'aria;

f) la descrizione dei probabili effetti rilevanti del progetto sull'ambiente e sulle componenti di cui alla lettera e);

g) la descrizione delle misure adottate per attuare la minimizzazione degli impatti o per la mitigazione degli impatti non eliminabili;

h) l'eventuale risparmio economico derivante dall'attuazione del progetto;

i) il riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse ai sensi delle lettere precedenti;

l) l'elenco e la sommaria descrizione delle eventuali difficoltà, lacune, mancanza di dati e conoscenze incontrate nella raccolta delle informazioni;

3. Il soggetto che promuove l'opera, in relazione alle informazioni contenute nello studio, nel caso ritenga che alcuni elementi debbano essere coperti da segreto industriale o commerciale, può essere autorizzato dalla Giunta regionale ed esporli in una relazione a parte e chiedere che essa non venga divulgata.

Art. 4.

Studio di impatto ambientale relativo a progetti assoggettati a procedura semplificata

1. Lo studio di impatto ambientale dei progetti assoggettati a procedura semplificata di cui all'articolo 2, comma 3 deve contenere i seguenti elementi:

- a) la descrizione analitica dello stato iniziale del sito e dei luoghi oggetto dell'intervento;
- b) l'individuazione dell'area vasta interessata;
- c) la descrizione dell'opera proposta considerata specialmente in rapporto alle sue finalità e agli eventuali riflessi sull'economia locale;
- d) l'individuazione e la stima dell'impatto ambientale inteso come valutazione della ricaduta delle eventuali emissioni, la definizione dell'impatto ecotossicologico, degli scarichi idrici nei corsi d'acqua attigui, nei bacini lacustri e salmastri ed in mare, della stabilità del suolo e dei versanti, possibili problemi idrogeologici legati a falde limitrofe, la produzione di rifiuti, ovvero di tutte le conseguenze sull'ecosistema;
- e) la descrizione degli accorgimenti adottati per il contenimento degli effetti sfavorevoli sopra descritti;
- f) il riassunto delle informazioni descritte alle precedenti lettere.

2. Per i progetti di opere di cui al comma 1, lo studio di impatto ambientale può essere eseguito da un soggetto qualificato anche diverso dal progettista dell'opera.

Art. 5.

Partecipazione pubblica

1. Lo studio di impatto ambientale è depositato presso la Regione che formula il parere di competenza da trasmettere alla Commissione VIA di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377 nel caso di procedura ordinaria e al Comitato tecnico di cui all'articolo 8 nel caso di procedura semplificata. Una copia del S.I.A. è depositata presso la segreteria del comune o dei comuni interessati al progetto soggetto a VIA.

2. Il procedimento si intende avviato dalla data di pubblicazione del relativo avviso sui quotidiani a diffusione nazionale e regionale. La pubblicazione deve avvenire entro una settimana dalla presentazione del progetto alla Regione.

3. Chiunque può prendere visione dello studio di impatto ambientale, presentando nel termine di trenta giorni dalla data di cui al comma 2, proprie osservazioni scritte alla Regione nel caso di procedura semplificata o, in caso di procedura ordinaria, al Ministero dell'ambiente e per conoscenza alla Regione.

4. La Regione promuove, con particolare riguardo ai progetti assoggettati a procedura ordinaria, ai fini della pubblicizzazione in accordo con i comuni interessati, pubbliche assemblee sui progetti presentati. In ogni caso i comuni possono richiedere alla Regione l'illustrazione del progetto in una riunione pubblica alla quale deve essere invitato il promotore.

5. Chiunque può presentare alla Regione in forma scritta e motivata osservazioni e proposta in merito allo studio di impatto ambientale. Qualsiasi affermazione deve essere tecnicamente sostenuta mediante opportuni riferimenti e controdeduzioni basate su specifici studi. Su richiesta motivata di un comune interessato dall'opera, la Regione promuove una inchiesta pubblica mediante gli opportuni strumenti conoscitivi distribuiti dal comune stesso; il risultato di tale inchiesta è valutato dal Comitato tecnico di cui all'articolo 8.

Art. 6.

Efficacia della valutazione dell'impatto ambientale

1. La valutazione di impatto ambientale espressa per i progetti di cui all'allegato 2 ha efficacia per un periodo limitato, non inferiore a tre anni, stabilito dalla Giunta regionale su proposta del Comitato tecnico di cui all'articolo 8, in relazione alle caratteristiche del progetto. Scaduto il termine di efficacia del provvedimento, nel caso in cui l'opera non abbia avuto inizio, la procedura dovrà essere integralmente rinnovata.

Art. 7.

Strutture regionali

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 27 agosto 1984, n. 44, propone al Consiglio l'istituzione di un ufficio per la valutazione dell'impatto ambientale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della presente legge ed entro novanta giorni dalla stessa data provvede, previa la apposita deliberazione del Consiglio regionale, alla formazione dell'ufficio medesimo.

2. L'ufficio provvede all'istruttoria della pratica per il rilascio del giudizio di impatto ambientale per gli interventi per i quali è applicabile la procedura di valutazione, e valuta la completezza e la congruenza della documentazione presentata con i criteri di cui al comma 3.

3. L'ufficio inoltre definisce le norme tecniche contenenti i criteri nonché le metodologie da seguire per l'elaborazione degli studi di impatto ambientale, che verranno approvate dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della presente legge.

Art. 8.

Comitato tecnico regionale per la VIA

1. È istituito il Comitato tecnico regionale per la VIA quale organo tecnico a supporto della Giunta regionale.

2. Il Comitato, previa verifica delle fasi istruttorie, esprime parere sulla VIA delle opere proposte.

3. Il Comitato tecnico regionale è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è composto:

a) dal dirigente del Servizio tutela dell'ambiente con funzioni di presidente e dal dirigente del Servizio beni ambientali e naturali con funzioni di vice presidente;

b) dai dirigenti o loro delegati dei Servizi trasporti, pianificazione territoriale, attività produttive, strumenti urbanistici, difesa del suolo, igiene, organizzazione turistica e strutture ricettive, affari giuridici e vigilanza in materia urbanistica, produzioni agricole e valorizzazione dell'agricoltura;

c) da esperti con provata esperienza nelle seguenti discipline:

- chimica;
- ingegneria;
- geologia;
- oceanografia;
- scienze naturali;
- agronomia;
- economia;
- architettura;
- igiene;
- tossicologia;
- fisica;
- meteorologia;
- sociologia;

d) dai rappresentanti delle provincie interessate al procedimento e da un esperto designato dalle associazioni ambientaliste.

4. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario del Servizio tutela dell'ambiente.

5. Ai componenti non dipendenti regionali viene corrisposta l'indennità di cui alla legge regionale 5 marzo 1984, n. 13.

6. Le soglie limite inerenti le potenzialità e le dimensioni dei progetti ed opere di cui all'allegato 2 possono essere modificate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentito il Comitato di cui al presente articolo.

Art. 9.

Istruttoria e procedimento

1. L'istruttoria sullo studio dell'impatto ambientale è condotta dal Servizio tutela dell'ambiente che dispone gli accertamenti necessari. A tal fine il Servizio richiede alle provincie ed alle altre amministrazioni pubbliche interessate i pareri per la decisione sulla valutazione di impatto ambientale.

2. I Servizi regionali e le amministrazioni pubbliche, consultati di volta in volta secondo il caso in esame, sono tenuti a fornire il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Servizio tutela dell'ambiente per quanto concerne i progetti di cui all'allegato 1 e entro quarantacinque giorni per i progetti di cui all'allegato 2. La mancata espressione del parere non è causa ostativa alla prosecuzione dell'istruttoria.

3. Il dirigente del Servizio competente può richiedere entro il termine di quarantacinque giorni dall'inizio del procedimento, per i progetti di cui all'allegato 2, che lo studio di impatto ambientale sia integrato a cura e spese del richiedente, con gli elementi informativi mancanti o carenti, ritenuti necessari ai fini della decisione.

4. L'istruttoria deve essere conclusa entro quarantacinque giorni per le opere di cui all'allegato 1 e novanta giorni per quelle di cui all'allegato 2. Il Comitato tecnico si esprime entro cento giorni dall'inizio del procedimento per le opere di cui all'allegato 2.

5. Nei casi in cui sia necessario procedere ad accertamento o indagini complesse può essere prolungato lo svolgimento dell'istruttoria delle opere di cui all'allegato 2 fino ad un periodo massimo di centoquaranta giorni.

6. La decisione sulla valutazione dell'impatto ambientale è assunta dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'inizio del procedimento per ciò che attiene all'allegato 1 ed entro centoventi giorni dall'inizio del procedimento per le opere di cui all'allegato 2.

7. Decorsi i termini di cui al comma 6 senza che la Giunta abbia provveduto alla decisione sulla VIA il Presidente della Giunta decide comunque nel merito sentito il Comitato tecnico di cui all'articolo 8 entro ulteriori trenta giorni.

Art. 10.

Valutazione di impatto ambientale

1. La deliberazione di valutazione di impatto ambientale positiva contiene l'indicazione dei controlli sulla attuazione del progetto e può contenere le eventuali prescrizioni cui sottoporre la realizzazione del progetto stesso.

2. La VIA delle opere di cui all'allegato 2 viene pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 11.

Opposizione

1. In caso di ricorso in opposizione si pronuncia la Giunta sentito il Comitato tecnico.

Il Comitato stesso si deve pronunciare entro trenta giorni dalla data del ricorso.

Art. 12.

Sanzioni

1. Chiunque realizza un progetto o intraprende una attività oggetto della presente legge senza aver ottenuto la valutazione positiva di impatto ambientale, ove prescritta, è punito oltre che con le sanzioni per le violazioni edilizie anche con una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 30.000.000 a L. 90.000.000 secondo la gravità della violazione; è altresì tenuto alla immediata cessazione dell'attività intrapresa.

2. All'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 provvede la provincia secondo le procedure di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45.

3. La provincia trasmette annualmente alla Regione una relazione contenente le violazioni accertate e le sanzioni comminate.

Art. 13.

Norma transitoria

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 si applicano a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. Per i progetti di cui all'allegato 2 per i quali alla data del 1º marzo 1994 sia stata rilasciata la concessione edilizia o siano stati presentati progetti edilizi o urbanistici ovvero, nel caso di opere pubbliche, studi di fattibilità il cui iter procedurale viene concluso entro duecentoquaranta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4.

3. Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, non sono sottoposti alla procedura VIA di cui all'articolo 4 i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti produttivi.

Art. 14.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dal funzionamento del Comitato di cui all'articolo 8 si provvede ai sensi della legge regionale 24 agosto 1988, n. 43.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 20 aprile 1994

FERRERO

(Omissis).

94R0478

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1994, n. 21.

Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 17 del 21 maggio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge, in attuazione dei principi della legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo», promuove nel territorio regionale un'adeguata protezione degli animali ed un loro migliore rapporto con l'uomo e con l'ambiente.

2. Per la finalità di cui al comma precedente la Regione detta norme di tutela delle condizioni di vita degli animali di qualsiasi genere e specie, prevede interventi contro il randagismo, istituisce l'anagrafe canina, promuove l'educazione al rispetto degli animali.

Art. 2.

Competenze dei servizi veterinari delle Unità sanitarie locali

1. Il servizio veterinario di ogni Unità sanitaria locale, oltre alle normali funzioni di competenza, è tenuto, in attuazione della presente legge, a svolgere i seguenti compiti:

a) provvedere alla tenuta dell'anagrafe canina, in collaborazione con l'Istituto zooprofilattico sperimentale ed in armonia con i piani di risanamento contro le zoonosi di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 31 maggio 1988, n. 24/68 ed al decreto dell'Assessore dell'Igiene e sanità 28 aprile 1989, n. 1669, curandone l'aggiornamento e trasmettendo ai Comuni, ogni sei mesi, una copia della stessa;

b) effettuare i controlli sanitari, le vaccinazioni ed ogni altro intervento necessario per la cura e la salute degli animali custoditi nelle apposite strutture sanitarie;

c) collaborare con la Regione, i Comuni, gli enti e le associazioni aventi finalità protezionistiche, promuovendo o partecipando ad iniziative di informazione e di educazione rivolte ai proprietari di animali e all'opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole; per la protezione degli animali, il controllo delle nascite ed il non abbandono;

d) predisporre, con il consenso dei detentori, interventi atti al controllo delle nascite e interventi finalizzati alla profilassi delle malattie infettive, infestive e diffuse degli animali, servendosi delle strutture pubbliche e convenzionate;

e) ricercare ed avvertire il proprietario del cane, avvisandolo dell'avvenuto ritrovamento, del luogo ove si trova e delle modalità di riscatto;

f) disporre, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche anche ai fini della tutela igienico-sanitaria;

g) disporre dei fondi assegnati.

Art. 3.

Competenze dei Comuni

1. I Comuni singoli o associati provvedono al risanamento ed alla gestione dei canili comunali secondo quanto disposto dagli articoli 6, 7 e 8 della presente legge.

2. Agli animali custoditi nel canile sanitario e nelle strutture private si assicurano condizioni di vita adeguata alla loro specie e non mortificanti.

3. Ogni canile sanitario è dotato di un servizio permanente di guardia veterinaria, preposta ad interventi urgenti di vaccinazione, chirurgia o di soppressione eutanasica.

Art. 4.

Istituzione dell'anagrafe canina

1. Presso il servizio veterinario delle Unità sanitarie locali è istituita l'anagrafe del cane, alla quale devono essere iscritti tutti gli animali presenti nel territorio regionale.

2. I proprietari o i detentori, a qualsiasi titolo, residenti in Sardegna o ivi dimoranti per un periodo di tempo superiore ai novanta giorni, devono iscrivere gli animali entro il termine di dieci giorni dalla nascita o, comunque, dall'acquisizione del possesso; allo stesso ufficio dovrà essere denunciato lo smarrimento o la morte dell'animale entro sette giorni dall'evento.

3. All'atto dell'iscrizione deve essere compilata l'apposita scheda, secondo il modello predisposto dall'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale ed approvato dalla Giunta regionale; la scheda verrà utilizzata anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale.

4. Nella scheda devono essere riportati: luogo e data di nascita, stato segnalato, nome del cane, generalità ed indirizzo del proprietario o del detentore ed il codice assegnato all'animale.

5. Copia della scheda deve essere consegnata al proprietario o al detentore e deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà o detenzione.

6. Il proprietario o il detentore è tenuto a comunicare entro trenta giorni l'eventuale cambio di residenza.

7. In sede di prima applicazione le Unità, sanitarie locali sono tenute ad istituire l'anagrafe canina entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge. I proprietari o i detentori dei cani sono tenuti a provvedere all'iscrizione entro tre mesi dall'istituzione dell'anagrafe canina.

8. L'omessa iscrizione all'anagrafe è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 300.000 a L. 1.000.000.

Art. 5.

Codice di riconoscimento

1. Il cane iscritto all'anagrafe è contrassegnato da un codice di riconoscimento, impresso mediante inoculazione di un microprocessore sottocutaneo, effettuata sulla faccia sinistra del collo, alla base del padiglione auricolare. Il microprocessore deve contenere in memoria un codice alfanumerico di dodici cifre inalterabile e unico, che possa essere evidenziato da apposito lettore. Deve, inoltre, contenere in sigla l'indicazione della Unità sanitaria locale di riferimento.

2. Le tecniche impiegate per l'inoculazione devono essere tali da evitare sofferenza all'animale.

3. L'inoculazione è eseguita gratuitamente a cura dei servizi veterinari dell'Unità sanitaria locale o da veterinari liberi professionisti convenzionati con le Unità sanitarie locali.

4. L'inoculazione può essere eseguita anche da veterinari non convenzionati, purché autorizzati dalla Unità sanitaria locale.

5. I dati concernenti i cani iscritti all'anagrafe sono comunicati alle associazioni protezionistiche che ne facciano richiesta.

6. La mancata sottoposizione all'inoculazione è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di L. 100.000.

Art. 6.

Programma di prevenzione del randagismo

1. In attuazione dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281, la Regione predispone un programma annuale di prevenzione del randagismo finalizzato alla costruzione ed alla ristrutturazione dei canili municipali.

2. Il programma contiene:

a) I criteri di riparto dei contributi ai Comuni previsti dagli articoli 3 e 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281;

b) l'ammontare del contributo concesso a ciascun Comune;

c) la localizzazione, la tipologia e la ricettività di ciascuna struttura finanziaria.

3. Il programma è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, sentita la competente Commissione consiliare entro il 30 maggio di ogni anno, sulla base delle richieste dei Comuni.

4. Entro il 30 marzo di ogni anno i Comuni presentano all'Assessorato dell'igiene, sanità e assistenza sociale la domanda di contributo, corredata da:

a) copia della deliberazione del Consiglio comunale concernente la richiesta di contributi;

b) il progetto di massima della struttura e la sua localizzazione;

c) il piano finanziario con l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento.

5. I contributi sono erogati nella misura del 60 per cento all'atto dell'approvazione del programma regionale e per la quota restante al completamento dell'opera.

Art. 7.

Convenzioni per strutture di ricovero

1. Gli enti locali possono concludere con le organizzazioni protezionistiche iscritte nel Registro regionale del volontariato convenzioni aventi ad oggetto:

a) l'erogazione di prestazioni di ricovero, cura e custodia degli animali abbandonati o randagi, in strutture proprie dell'organizzazione protezionistica;

b) la gestione di strutture pubbliche di ricovero da parte dell'organizzazione protezionistica.

2. Le convenzioni sono concluse sulla base di uno schema tipo approvato dall'Assessore l'igiene, sanità e assistenza sociale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La convenzione deve indicare:

a) la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni;

b) le somme minime e massime entro cui devono contenersi le voci relative alle spese vive sostenute dall'organizzazione per le prestazioni, le modalità di rendicontazione e le modalità di rimborso;

c) l'indicazione dei beni immobili e delle attrezzature di proprietà pubblica eventualmente messi a disposizione dell'organizzazione;

d) la durata della convenzione.

4. La Regione e gli enti locali possono concedere in uso alle organizzazioni protezionistiche iscritte nel Registro regionale del volontariato terreni pubblici per la realizzazione di strutture di ricovero.

Art. 8.

1. Tutte le strutture destinate alla custodia permanente o temporanea di animali a scopo di commercio, addestramento o ricovero devono essere dotate di requisiti strutturali, funzionali ed igienico sanitari stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consultare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. L'inosservanza degli standard di cui al comma precedente è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 300.000 a L. 1.000.000, per le strutture di custodia a scopo di ricovero, e da L. 1.000.000 a L. 5.000.000, per le strutture di custodia a scopo di addestramento o commercio.

Art. 9.

Controllo del randagismo

1. I cani vaganti catturati, regolarmente identificati, devono essere restituiti al proprietario o detentore.

2. I cani vaganti non identificati devono essere catturati, a cura del servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale competente per territorio che provvede agli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge; nessuno, al di fuori degli addetti ai suddetti servizi, può procedere alla cattura di cani randagi.

3. La cattura deve essere effettuata con sistemi indolori. È vietato l'uso di tagliole e di bocconi avvelenati, nonché l'uso di trappole che non consentono una rapida segnalazione della presenza dell'animale catturato.

4. La decorrenza del periodo di sequestro ha inizio dal momento dell'avviso al proprietario del ritrovamento dell'animale iscritto all'anagrafe.

5. Le spese di cattura, custodia ed eventuali cure dell'animale sono, in ogni caso, a carico del proprietario o detentore.

6. Gli animali non reclamati entro sessanta giorni, (dopo l'osservazione sanitaria) possono essere ceduti gratuitamente a privati che diano idonee garanzie di buon trattamento, ad enti o associazioni protezionistiche; è fatto divieto a chiunque di cedere gli animali ad istituti o privati che effettuino esperimenti di vivisezione.

7. I cani ritrovati o accalappiati possono essere soppressi, in modo eutanasico, solo se gravemente malati o affetti da patologie progressivamente debilitanti o incurabili, o se di comprovata pericolosità. Alla soppressione provvedono esclusivamente i medici veterinari.

8. È comunque vietata la soppressione dei cani al di fuori dei casi previsti dal comma precedente.

9. Chi per errore o involontariamente uccida un cane identificato deve darne segnalazione entro cinque giorni al Sindaco del Comune del territorio in cui è avvenuto il fatto.

10. I veterinari liberi professionisti che nell'esercizio della loro attività vengano a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe, hanno l'obbligo di segnalare la circostanza all'Unità sanitaria locale competente.

Art. 10.

Profilassi della echinococcosi e della leishmaniosi

1. Tutti i cani devono essere sottoposti a trattamento periodico contro la tenia echinococco secondo le cadenze previste dal piano regionale di eradicazione della echinococcosi, nonché al periodo prelievo di sangue per la sierodiagnosi della leishmaniosi.

2. L'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale emana apposite direttive sulla cadenza temporale e sulle altre modalità dei prelievi per la sierodiagnosi della leishmaniosi.

3. I trattamenti ed i prelievi sono effettuati gratuitamente dai servizi veterinari delle Unità sanitarie locali nonché dai veterinari liberi professionisti con spese a carico del proprietario o detentore del cane.

Art. 11.

Trasferimento, smarrimento o morte del cane

1. I proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, del cane devono segnalare al servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale di competenza i mutamenti nella titolarità della proprietà o nella detenzione, lo smarrimento o la morte dell'animale.

2. La segnalazione deve avvenire tempestivamente, anche tramite mezzo telefonico, e comunque essere confermata per iscritto entro quindici giorni dagli eventi di cui al primo comma.

3. In caso di mutamenti di residenza del proprietario, o del detentore, ovvero di trasferimento della proprietà o della detenzione, come pure nel caso di animali acquistati in altre Regioni in cui, pur essendo istituita l'anagrafe canina, l'identificazione sia effettuata diversamente da quanto disposto dal precedente articolo 5, il cane deve essere reinscritto presso l'anagrafe dell'Unità sanitaria locale competente per territorio, con il codice ad esso già attribuito.

Art. 12.

Abbandono e custodia degli animali

1. Chiunque abbandona cani, gatti o altri animali custoditi nel proprio luogo di residenza o di domicilio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 300.000 a L. 4.000.000.

2. Il proprietario o detentore, a qualsiasi titolo, degli animali di cui al comma precedente, in caso di sopravvenuta e comprovata impossibilità di mantenimento deve chiedere al competente servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale di essere autorizzato a consegnare l'animale ad apposite strutture di ricovero pubbliche o private.

Art. 13.

Controllo delle nascite

1. I servizi veterinari delle Unità sanitarie locali, su richiesta dei proprietari, dei detentori o delle associazioni protezionistiche, predispongono interventi preventivi atti al controllo delle nascite della popolazione canina e felina servendosi delle proprie strutture o dei presidi veterinari privati convenzionati.

2. La limitazione delle nascite, decisa dai proprietari, è effettuata previa anestesia se la natura dell'intervento lo richiede, con mezzi chirurgici e chimici, con modalità ed effetti tali da preservare, per quanto possibile, la vitalità sessuale dell'animale. Gli interventi sono eseguiti esclusivamente dai medici veterinari.

3. Gli interventi riguardanti gli animali di proprietà sono effettuati a spese del richiedente sulla base di un tariffario concordato dalla Regione con l'ordine provinciale dei medici veterinari entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

Protezione dei gatti in libertà

1. La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di libertà. È vietato a chiunque maltrattarli e spostarli dal loro «habitat».

2. I gatti che vivono liberi devono essere sterilizzati dall'Unità sanitaria locale di competenza e rimessi nel loro gruppo.

3. Enti o associazioni iscritte all'albo regionale possono, in accordo con le Unità sanitarie locali di competenza, avere in gestione le colonie di felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di soppravvivenza.

4. I gatti liberi possono essere soppressi soltanto se gravemente ammalati o incurabili.

5. La decisione della soppressione spetta unicamente al veterinario dell'Unità sanitaria locale di competenza.

Art. 15.

Tutela dell'integrità fisica degli animali

1. Il compimento di atti crudeli su animali e l'impiego di animali che per vecchiaia, ferite o malattie non sono più idonei al lavoro, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 1.000.000.

2. L'eccisione di un animale senza giustificato motivo o la produzione di lesioni, parimenti ingiustificate, tali da richiedere la soppressione dell'animale, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 600.000 a L. 1.000.000.

3. Sono vietati gli spettacoli, le gare, le rappresentazioni pubbliche e le forme di addestramento che comportino sevizie di animali, secondo quanto indicato dalla tabella A allegata alla presente legge. La violazione di tali disposizioni è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 3.000.000, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 71 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

4. Chiunque cede a titolo gratuito od oneroso cani o gatti o altre specie animali al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 5.000.000 a L. 10.000.000.

5. Chiunque cagiona la diffusione di una malattia tra animali soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 80.000 a L. 800.000.

6. L'avvelenamento di animali causato da acque di scarico e rifiuti inquinati, da terreno avvelenato o dall'impiego non appropriato di prodotti chimici, nonché dalla mancata recinzione di discariche e rifiuti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari al doppio del valore dell'animale e comunque non inferiore a L. 100.000.

7. Le Unità sanitarie locali garantiscono la presenza obbligatoria di un veterinario a gare e alla vigilanza su spettacoli e rappresentazioni che implichino l'uso di animali.

Art. 16.

Modalità di custodia degli animali

1. Chiunque possiede o detenga animali, a qualunque titolo, è obbligato a provvedere ad un trattamento adeguato alla specie, al mantenimento ed alla nutrizione degli stessi.

2. Gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito di tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale da consentire un adeguato movimento e la possibilità di accovacciarsi ove siano legati con catene. La catena, ove necessaria, deve avere la lunghezza minima di metri 5 oppure di metri 3 se fissata tramite un anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri.

3. Chiunque custodisce presso la propria abitazione o in altri locali, in proprietà o in detenzione, animali, deve garantire loro condizioni igieniche e ambientali tali da non recare nocumento né alla loro salute, né all'igiene ed alla quiete delle persone.

Art. 17.

Modalità del trasporto degli animali

1. Il trasporto e la custodia degli animali, da chiunque siano effettuati e per qualunque motivo, devono avvenire in modo adeguato alla specie, con esclusione di ogni sofferenza.

2. I mezzi di trasporto o gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni e consentire altresì l'ispezione e la cura degli stessi; la ventilazione e la cubatura d'aria devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alle specie animali trasportate.

3. Ad ogni trasporto di animali si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982, n. 624, emanato in attuazione della direttiva CEE n. 77/489 in materia di protezione degli animali.

Art. 18.

Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata, oltre che al servizio veterinario di ciascuna U.S.L.:

a) agli addetti al servizio di polizia municipale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 e della legge 7 marzo 1986, n. 5;

b) agli agenti del corpo di vigilanza ambientale di cui alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26;

c) alle guardie volontarie delle associazioni di tutela degli animali, secondo quanto disposto dall'articolo 19 della presente legge.

Art. 19.

Guardie zoofile

1. Per la vigilanza sull'applicazione della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su proposta delle associazioni iscritte al Registro regionale del volontariato, procede alla nomina di guardie giurate addette alla protezione degli animali — denominate guardie zoofile — in possesso dei requisiti prescritti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, testo unico di pubblica sicurezza e dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

2. Le guardie zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuitamente alle dipendenze dei servizi veterinari delle Unità sanitarie locali, in collegamento con le associazioni protezionistiche.

3. Possono essere proposti dalle associazioni protezionistiche i giovani iscritti nelle liste di leva che intendono ottenere, ai sensi e per gli effetti della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni, il riconoscimento dell'obiezione di coscienza.

4. Il servizio sostitutivo civile nell'attività di guardia zoofila dovrà avvenire previa convenzione tra il Ministro per la difesa e gli enti o associazioni indicati. A tal fine trovano applicazione le norme del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977, n. 1139, recante disposizioni per l'attuazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772.

Art. 20.

Formazione e aggiornamento delle guardie zoofile

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con le associazioni protezionistiche iscritte nel Registro regionale del volontariato convenzioni per la formazione e l'aggiornamento delle guardie zoofile.

Art. 21.

Promozione educativa

1. La Regione promuove, con la collaborazione dei servizi veterinari delle Unità sanitarie locali, degli ordini professionali, dei medici veterinari e delle associazioni per la protezione degli animali, programmi di informazione ed educazione al rispetto degli animali ed alla tutela della loro salute al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo-animale-ambiente.

2. La Regione autorizza altresì l'istituzione di corsi di formazione professionale per personale ausiliario da utilizzare presso strutture veterinarie pubbliche.

3. La Regione istituisce altresì, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in collaborazione con Province, associazioni ed ordini professionali dei medici veterinari nell'ambito del piano annuale di formazione professionale, corsi di riqualificazione professionale del personale dei servizi veterinari delle Unità sanitarie locali.

4. La Regione promuove, attraverso le necessarie intese con le competenti autorità scolastiche, lo svolgimento, nell'ambito delle attività scolastiche integrative e di sostegno, di appositi programmi di informazione e di educazione al rispetto degli animali e alla tutela della loro salute.

Art. 22.

Limiti di applicazione

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nei confronti dei cani delle forze armate e delle forze di polizia utilizzati per servizio.

Art. 23.

Procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative

1. Per l'inflazione delle sanzioni amministrative si applica la procedura di cui al titolo IV della legge regionale 25 aprile 1978, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 24.

Norma finanziaria

1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in L. 1.294.000.000 per l'anno 1994 ed in L. 900.000.000 per ciascuno degli anni successivi, alle stesse si fa fronte quanto a L. 394.000.000 per l'anno 1994 con le risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281 e quanto a L. 900.000.000 per gli anni 1994 e successivi con risorse proprie della Regione.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 1994/1996 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

4. Gli oneri previsti dalla presente legge gravano sui sopra indicati capitoli di bilancio della Regione per gli anni 1994, 1995, 1996 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 18 maggio 1994

CABRAS

94R0516

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 3 0 0 3 4 0 9 4 *

L. 1.300